



Illegittima l'inefficacia delle procedure esecutive sull'abitazione del debitore



Il bilanciamento operato dal legislatore nel periodo emergenziale comprime eccessivamente gli interessi del creditore

/ Cecilia PASQUALE

Martedì, 5 aprile 2022



xSTAMPA

Questo articoloQuesto articolo e correlazioni



Con la sentenza n. 87, pubblicata ieri, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 del DL 137/2020 (DL "Ristori") nella parte in cui prevede l'inefficacia di ogni

procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia a oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 al 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto).

Tra le norme emanate in fase emergenziale per tutelare i soggetti colpiti dalle conseguenze della pandemia, due disposizioni hanno riguardato le procedure esecutive sull'abitazione principale del debitore:

- l'art. 54-ter del DL 18/2020 ha disposto la sospensione per 6 mesi di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all'art. 555 c.p.c. avente a oggetto l'abitazione principale del debitore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (29 aprile 2020); detta sospensione è stata prorogata prima fino al 31 dicembre 2020, poi al 30 giugno 2021; tale seconda proroga è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Consulta n. 128/2021;

- l'art. 4 del DL 137/2020, al secondo periodo, ha previsto l'inefficacia di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia a oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre al 25 dicembre 2020.

Quest'ultima disposizione ha generato dubbi interpretativi (rilevati, tra l'altro, dal **Notariato** nella segnalazione "Legislazione d'emergenza epidemiologica da Covid-19 e processo esecutivo: le novità del c.d. «decreto Ristori»"), a partire dal riferimento all'"inefficacia della procedura esecutiva", istituto inesistente nella disciplina codicistica, con conseguente incertezza circa il fatto che l'inefficacia riguardi solo l'espropriazione o anche il pignoramento dell'abitazione.

La Corte Costituzionale ha premesso di condividere l'interpretazione proposta dal giudice rimettente, secondo cui l'inefficacia della procedura esecutiva riguarderebbe anche il pignoramento e non solo gli atti successivi a questo, posto che il pignoramento è il primo atto della procedura.

Il pignoramento – con cui il creditore intima al debitore di astenersi dal compiere atti di disposizione del bene – "vincola" uno specifico bene all'esecuzione forzata e produce, tra i vari effetti, l'inefficacia degli atti di alienazione dei beni sottoposti a vincolo (art. 2913 c.c.).

Per effetto delle disposizioni emergenziali, il creditore si è visto sospeso per 8 mesi le procedure esecutive immobiliari aventi a oggetto l'abitazione principale del debitore (ex art. 54-ter del DL 18/2020 prorogato) a cui si è sovrapposta, per 2 mesi, l'inefficacia degli atti della procedura (quindi, del pignoramento).

Ciò premesso, la Corte ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale sottoposte, fondate sulla violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

In primo luogo, la previsione dell'inefficacia delle procedure esecutive costituisce



una violazione del diritto alla tutela giurisdizionale del creditore: posto che l'azione esecutiva è necessaria a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale del creditore, questa può subire limitazioni solo in ipotesi eccezionali.

Una previsione come quella censurata, invece, anche se per un periodo di due mesi, limita eccessivamente il diritto del creditore a soddisfarsi sui beni del debitore e lo espone al rischio di subire, nel periodo di vigenza della norma, gli effetti di eventuali atti di disposizione o alienazione dell'abitazione.

Ciò è tanto più vero se si considera che, nello stesso periodo, operava già la sospensione dell'esecuzione; l'ulteriore tutela della radicale inefficacia della procedura esecutiva ha fatto venir meno la possibilità per il creditore quantomeno di iniziare l'esecuzione forzata (pur destinata a essere sospesa ex lege), per assicurarsi l'inopponibilità degli eventuali atti di disposizione dell'immobile, in ipotesi pregiudizievoli della garanzia patrimoniale del credito.

La norma censurata viola, in secondo luogo, l'art. 3 Cost., poiché, allo scopo di tutelare il diritto di abitazione del debitore esecutato, contempla una conseguenza eccessivamente pregiudizievole per il creditore, che non si pone in necessaria correlazione con siffatta finalità di tutela. Infatti, il diritto di abitazione del debitore non viene meno per effetto della sola apposizione del vincolo del pignoramento; inoltre, lo stesso diritto era già adeguatamente tutelato dalla sospensione delle procedure esecutive, nonché dalla sospensione dell'esecuzione dell'ordine di rilascio dell'immobile (art. 103 comma 6 del DL 18/2020).

In conclusione, il bilanciamento manifestamente irragionevole operato dal legislatore comprime il diritto del creditore procedente in misura eccessiva ed è incompatibile con la garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale.

